



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

SETTORE 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, ORGANIZZAZIONE E METODO Ufficio STAFF DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 1 DEL 13/07/2017

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI
CONTRO LA DIFFUSIONE E PROLIFERAZIONE DELLA PIANTA
"AMBROSIA" ANNO 2017

IL SINDACO

- Vista l'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Lombardia, che qui si ritiene interamente richiamata, recante "Disposizioni contro la diffusione della pianta "Ambrosia" nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata" prot. n. 22832 del 01/04/99 decreto n. 25522 del 29/03/99;

- Considerato che l'Ambrosia:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;
- è altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;

- Rilevato che:

- l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;

- la manutenzione delle aree verdi – ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate – può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un’attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze,

- Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell’Ambrosia e a contenere l’aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l’insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

- Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell’Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell’aria;

- Dato atto che per le aree pubbliche l’Amministrazione Comunale ha disposto l’esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

- Vista la nota dell’ATS Milano Città Metropolitana sede territoriale di Lodi in data 21.06.17 prot. n. 70348 (prot. com.le n. 30654 del 21.06.17), con la quale si invitano le Amministrazioni Comunali a porre in atto tutti provvedimenti di competenza, tra cui ordinanze sindacali, per il contenimento dell’infestante, così come riportato nell’Allegato 1 – Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia, adottando come metodi di contenimento quelli indicati nell’Allegato 2 “Allegato tecnico 2017”, aggiornato da Regione Lombardia, (trasmessi entrambi alle ATS da Regione Lombardia con nota prot. n. G1.2017.0014638 del 05.05.17), inviati con la nota stessa;

- Ritenuto di recepire le disposizioni inviate dall’ATS Milano Città Metropolitana sede territoriale di Lodi competente;

- Visto il Regolamento Locale di Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

- Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

- Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell’alta tensione);

- Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;

- Agli amministratori di condominio;

- Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;

1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull’eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;

2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Allegato tecnico 2017 alla nota trasmessa da Regione Lombardia alle ATS competenti con nota prot. n. G1.2017.0014638 del 05.05.17, e da queste, inviata ai comuni;

3. di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle inflorescenza (abbozzi di inflorescenza 1-2 cm.) e assolutamente prima dell’emissione di polline. Pertanto si deve intervenire su piante alte

mediamente 30 cm., con in altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:

- **I° sfalcio** ultima settimana di luglio;
- **II° sfalcio** tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto;

4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato tecnico 2017 alla nota trasmessa dalla Regione Lombardia prot. n. G1.2017.0014638 del 05.05.17 alle ATS, secondo le seguenti specifiche:

- **in ambito agricolo:** trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
- **in ambito urbano:** pacciamatura e estirpamento ;

5. di concedere, per il solo ambito agricolo, l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre.

INVITA

La cittadinanza a:

- a. eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
- b. curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia artemisifolia;

AVVERTE

La cittadinanza che:

Alla violazione del divieto consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00= a euro 500,00=, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari a euro 50,00= secondo la procedura prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.

qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR - Lombardia, sede di Milano, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 6, Ing. Giovanni Ligi;

DISPONE

Che i tecnici dell'ASL di Lodi e il Comando di Polizia Locale, ai quali il provvedimento viene inviato per conoscenza, sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza;

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio e l'invio all'U.R.P. comunale per la pubblicazione sul sito internet comunale.

**Sottoscritto dal
Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale**